

N. R.G. 2019/11177



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Protezione Internazionale CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **11177/2019** promossa da:

ATTORE/I

contro

MINISTERO DELL'INTERNO

CONVENUTO/I

Il Giudice dott. Luciana Breggia,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25 giugno 2020,

rilevato, preliminarmente, che in materia di accertamento dello stato di apolidia, ex art. 3 c. 2 DL 13/2017, è competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora,

visto l'art. 702 bis cpc,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

oooooooooooooooooooooooooooo

La controversia.

La controversia ha ad oggetto il ricorso ex art. 702 bis cpc, presentato in data 29.7.2019 dal sig. S. [redacted], con il quale ha chiesto l'accertamento lo *status* di apolide ai sensi dell'art. 1 c. 1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954.

Il sig. [redacted] ha dichiarato che in data 10.12.1993 è stato trovato piccolissimo, abbandonato per le vie della città di [redacted], e sottoposto alla tutela del Ministero dello Sviluppo Sociale giordano che lo ha inserito in un centro per minori nella vicina città di [redacted], gestito dalla ONG [redacted], ove è rimasto sino al 1 [redacted] (si veda allegato al ricorso doc. 1 – *Attestazione* “ [redacted]”).

Il ricorrente ha riferito inoltre, di aver potuto ricostruire la propria identità e le vicende familiari che hanno portato al suo abbandono soltanto grazie all'impegno della ONG presso cui era accolto che, per quanto possibile, ne ha ricostruito la storia familiare e l'identità reperendo l'esigua documentazione esistente presso le competenti autorità giordane (si veda allegato al ricorso doc. 2 – *Relazione* “ [redacted]”).

Nel 2009 la S. [redacted] e, per il tramite del Ministero dello Sviluppo sociale, ha avviato le procedure per consentire al ricorrente di ottenere un documento d'identità valido sul territorio nazionale, nonché il riconoscimento in suo favore della cittadinanza giordana (si veda



allegato al ricorso doc. 5 – *Documento Ministero dell'Interno del 7.7.09*; doc. 6 – *Documento del ministero dello Sviluppo sociale*).

Con missiva del 16.12.2009 il competente Dipartimento dello Stato civile e dei passaporti comunicava che il ricorrente “*non è titolato ad avere un numero nazionale, né può essere considerato cittadino giordano, perché non è nato in territorio giordano*”, comunicando al contempo la rettifica dei dati anagrafici del ricorrente, presumibilmente ottenuta a seguito di una procedura di disconoscimento della paternità da parte del padre putativo, e dunque la sua condizione di figlio illegittimo (si veda allegato al ricorso doc. 7 – *Documento Dipartimento stato civile e passaporti*).

Con missiva datata 1°4.2010 il Ministero dell'Interno, data la mancanza di cittadinanza giordana in capo al ricorrente, chiedeva il rilascio di un documento temporaneo di viaggio (si veda allegato al ricorso doc. 8 – *Istanza Ministero dell'Interno rilascio documento di viaggio temporaneo*). A tale richiesta, veniva dato riscontro positivo con l'emissione di un documento di viaggio della durata di un anno, successivamente rinnovato (si veda allegato al ricorso doc. 9 – *Copia documenti di viaggio temporaneo*).

Nel luglio 2018, nell'ambito del Servizio Civile Europeo, il ricorrente è giunto in Italia, ove ha ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno per volontariato (si veda allegato al ricorso doc. 11 – *Copia permesso di soggiorno*).

Sulla base di quanto allegato, il ricorrente ha presentato ricorso per l'accertamento dello status di apolide.

In data 28.11.2019 è stata fissata udienza di comparizione delle parti.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito.

Il sig. ██████████ è comparso e ha dichiarato quanto segue:

D. Mi conferma che il nome è corretto e che è nato il 21/01/1981?

R. Sì, confermo è corretto.

D. Lei quindi è stato abbandonato quando era piccolo?

R. Sì non ricordo l'età, avevo due anni.

D. E' sempre vissuto nel Children village?

R. Sì, fino ai diciotto anni.

D. Dopo ha dovuto lasciare il centro?

R. Sì.

D. E dove è andato?

R. Ho vissuto con altri ragazzi conosciuti nel centro e con cui eravamo diventati come fratelli. Sono andato a vivere con loro ad Irbid.

D. Cosa faceva?

R. Non studiavo, perché non posso studiare. Ho iniziato a lavorare con un'associazione

D. Quindi lavorava per loro?

R. Sì, più o meno...perché non potrei neanche lavorare in Giordania, ma il mio capo sapeva la mia condizione e cercava di aiutarmi.

D. Quindi era un modo per aiutarti con le spese?



R. Sì, ero il responsabile della “casa dei volontari” dove vivevano i volontari che aiutavano il centro e così io avevo una stanza e dei viveri per sostentarmi, ma non potevo avere un contratto di lavoro vero e proprio.

D. Dopo cosa è successo?

R. Poi ho avuto la possibilità di venire in Italia e quindi sono venuto a fare volontariato con Legambiente a Prato.

D. Quando?

R. Da luglio 2018 a luglio 2019.

Il difensore fa presente che il ricorrente aveva, infatti, un permesso di soggiorno come volontario che è stato allegato al ricorso.

D. Ora dove vive?

R. In via l _____, seguo corsi di italiano all’Università di Novoli e faccio il volontario presso l’associazione “Anelli Mancanti” dando lezioni di arabo agli operatori del centro che si occupano di immigrazione.

D. E quindi ha deciso di fare domanda per il riconoscimento dello status di apolide?

R. Sì.

Il difensore fa presente che il documento prodotto sub. 9 non è un passaporto che attesta la cittadinanza, ma un titolo di viaggio temporaneo e la “T” davanti al numero del passaporto sta a indicare proprio la temporaneità del documento che ha termine fino al 2023 ed è privo del numero di identificazione personale che altri passaporto hanno e che indica invece la cittadinanza.

Fa inoltre presente che tale documento è simile a quello rilasciato ai profughi palestinesi e che vale solo come titolo di viaggio e non come attestazione della cittadinanza.

Il difensore si riporta al ricorso, di cui chiede l’accoglimento.

Il giudice si riservava la decisione. Quindi, con ordinanza dell’8 gennaio 2020 chiedeva alcuni chiarimenti e integrazioni documentali, rinviando all’udienza del 26 marzo 2020. Successivamente, a causa dell’emergenza Covid-19 e dei provvedimenti di contenimento della pandemia adottati con il decreto presidenziale D.L.n. 18/2020, 23/2020 e il decreto presidenziale n. 60 del 2020, disponeva che l’udienza del 25 giugno 2020 a cui era stata rinviata la causa si svolgesse nelle modalità della trattazione cartolare.

Motivi della decisione

Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Ministero dell’Interno, il quale, ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

Quanto al merito, va premesso, innanzitutto, che in materia di apolidia, la sentenza n. 28153/2017 della Suprema Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto “*nei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento dello status di apolide, il richiedente è tenuto ad allegare specificamente di non possedere la cittadinanza dello Stato o degli Stati con cui intrattenga o abbia intrattenuto legami significativi, e di non essere nelle condizioni giuridiche e/o fattuali di ottenerne il riconoscimento alla luce dei sistemi normativi applicabili, operando il principio dell’attenuazione dell’onere della prova ed il conseguente obbligo di cooperazione istruttoria del giudice*”.



Inoltre, alla luce dell'art. 1 della Convenzione di New York, ratificata in Italia con la L. n. 306 del 1962, si considera apolide "*una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione*". Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, sulla base della definizione convenzionale, nella pronuncia n. 28873 del 9 dicembre 2008, hanno individuato la seguente **nozione di apolide**: "è apolide colui che si trova in un Paese di cui non è cittadino provenendo da altro Paese del quale ha perso formalmente o sostanzialmente la cittadinanza".

Ai fini del riconoscimento dello status di apolide, si deve quindi considerare se il richiedente abbia o meno la possibilità di ottenere il riconoscimento della cittadinanza da parte degli Stati con cui intrattiene e ha intrattenuto rapporti significativi.

Nel caso in esame, vengono in considerazione essenzialmente due Paesi: la Giordania e l'Iraq.

1. La Giordania.

La normativa sulla cittadinanza del Regno Hascemita di Giordania è stabilita dalla legge n. 6/1954 (doc. 12) e prevede all'art. 35 diversi modi d'acquisto di tale *status*, di cui soltanto tre rilevanti nella fattispecie che qui ci occupa, per cui è considerato cittadino giordano:

A) il figlio di padre con cittadinanza del Regno Hascemita di Giordania (art. 3, co. 1, n. 3);

B) il figlio nato nel territorio del Regno Hascemita di Giordania da madre con cittadinanza giordana e da padre sconosciuto o apolide (art. 3, co. 1, n. 4);

C) il minore abbandonato, nato nel territorio del Regno Hascemita di Giordania da genitori sconosciuti (art. 3, co. 1, n. 5);

D) Inoltre, può acquisire la cittadinanza giordana anche ogni arabo che abbia risieduto ininterrottamente nel Regno Hashemita di Giordania per non meno di 15 anni, con decisione del Consiglio dei Ministri prese su proposta del Ministro degli Interni, se si rinuncia alla sua nazionalità dell'origine e la legge del suo paese gli permette di farlo, e al verificarsi delle seguenti condizioni: abbia tenuto una buona condotta; possieda mezzi di sostentamento; è sano di mente; presti giuramento e fedeltà a Sua Maestà davanti a un giudice di pace (art. 4).

Il processo di naturalizzazione ai fini dell'acquisto della cittadinanza giordana, inoltre, può essere attivato anche da ogni persona diversa, presentando richiesta al Consiglio dei Ministri, il quale valuterà che il richiedente abbia soggiornato regolarmente nel Regno Hashemita di Giordania nei quattro anni precedenti alla richiesta e intende risiedere nel Regno Hashemita del Giordano (art. 12, n° 1 e 2)

Nel caso di specie, nessuna delle quattro ipotesi ricorre.

Quanto all'ipotesi *sub. A*), il ricorrente risulta figlio illegittimo di padre sconosciuto. Infatti, il certificato di nascita registrato il 30.11.1992 (sub doc. 4) è stato successivamente rettificato a seguito delle risultanze emerse dalle indagini di polizia connesse al ritrovamento del ricorrente e presumibilmente in conseguenza di un'azione di disconoscimento promossa dal sig. *A*, registrato all'epoca come padre (si veda tra i tanti documenti prodotti, il doc. 2; doc. 6 proveniente dal Ministero dell'Interno: "*quanto al sig. *A*, che viene indicato nel certificato di nascita del bambino, rilasciato dall'ufficio di stato civile in data 30.11.1992, non esistono prove che sia il padre biologico, come non esiste la prova di sussistenza di legame di matrimonio tra il sig. *A* e la signora *A**"; doc. 7, proveniente dal Ministero dell'Interno: "*il figlio illegittimo ... il suo cognome è stato rettificato ed è divenuto *A*, essendo ritenuto neonato anziché *A**"; doc. 8, proveniente dal Ministero dell'Interno: "*il predetto è nato a *A* nel 1 sua madre cittadina giordana, mentre nazionalità del padre è sconosciuta*").



In ordine all'ipotesi sub. B), il ricorrente non ha acquistato la cittadinanza giordana in base alla previsione di cui all'art. 3, co. 1, lett. 4, ovvero per discendenza dalla madre cittadina giordana: infatti, non è nato sul territorio giordano, condizione imprescindibile per l'operatività della norma, ma è nato in _____ il _____.

Infine, in ordine all'ipotesi sub. C), il ricorrente non può essere considerato figlio di sconosciuti poiché è dimostrata la maternità della madre (si veda docc. 3, 4, 5, 6 e 7).

Nemmeno l'ipotesi residuale di acquisizione della cittadinanza giordana per naturalizzazione indicata sub. D), nel caso di specie potrebbe applicarsi.

È utile premettere che secondo le Linee guida UNHCR in materia di apolidia, si afferma che *“laddove fatto e diritto non coincidono, in quanto le autorità competenti trattano un individuo come “non cittadino”, nonostante appaia integrare i requisiti per l'acquisizione automatica della cittadinanza, è la posizione di tali autorità che deve pesare, più che la lettera della legge, al fine di valutare se questa persona si o meno cittadina di un determinato Stato”*.

La Corte di Cassazione con sent. n. 28153 del 24.11.2017 ha affermato che: *“nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dello status di apolide, il richiedente è tenuto ad allegare specificamente di non possedere la cittadinanza dello Stato o degli Stati con cui intrattenga o abbia intrattenuto legami significativi, e di non essere nelle condizioni giuridiche e/o fattuali di ottenerne il riconoscimento alla luce dei sistemi normativi applicabili, operando il principio dell'attenuazione dell'onere della prova ed il conseguente obbligo di cooperazione istruttoria officiosa del giudice del merito soltanto al fine di colmare lacune probatorie derivanti dalla necessità di conoscere specificamente i sistemi normativi e procedurali riguardanti la cittadinanza negli Stati di riferimento e di assumere informazioni o svolgere approfondimenti istruttori presso le autorità competenti”*.

Tuttavia, nella sentenza sopra citata, si ribadisce che, ai fini dell'accertamento dello status di apolide, è pacifico che non occorre l'allegazione di un atto formale privativo dello status civitatis, ben potendo la condizione di apolidia desumersi, sul piano sostanziale, da atti di rifiuto di protezione o prerogative normalmente garantite al cittadino alla stregua dell'ordinamento interno dello Stato di riferimento (Cass. n. 14918 del 2007). Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 28873 del 2008, definendo, sulla base della norma convenzionale, l'apolide come *“colui che si trova in un Paese di cui non è cittadino, provenendo da altro Paese del quale ha formalmente o sostanzialmente perso la cittadinanza”*, hanno posto in evidenza la necessità che, ai fini dell'accertamento di tale status, sia valutata la complessiva situazione sostanziale del soggetto rispetto allo Stato o agli Stati di riferimento, senza arrestarsi a un esame formalistico dei riscontri documentali e, più in generale, probatori acquisiti.

Nel caso di specie, assumono rilevanza una serie di documenti nel loro complesso.

Innanzitutto, nella missiva datata 16.12.2009 (sub doc. 7), di risposta alla procedura avviata dal Ministero dell'Interno ai sensi della normativa richiamata, si riporta espressamente che *“egli non è intitolato ad avere un numero nazionale, né può essere considerato cittadino giordano”*.

Inoltre, indicativo della volontà di non riconoscere la cittadinanza giordana è anche il rilascio in favore del sig. Hamdan di un mero documento di viaggio temporaneo, senza il *ID national* (sub docc. 8 e 9), e che è il documento tipicamente rilasciato agli sfollati palestinesi presenti in Giordania (si veda: https://en.wikipedia.org/wiki/Jordanian_passport; <https://www.refworld.org/docid/5652e15c4.html>).

Infine, in seguito ai chiarimenti chiesti dal giudice, il difensore del ricorrente ha prodotto ulteriori documenti e svolto ulteriori argomentazioni che corroborano la conclusione sulla mancanza di volontà dello Stato giordano di considerare il ricorrente proprio cittadino.

In particolare, con la memoria del 17 febbraio 2020, il difensore del ricorrente ha allegato la missiva interlocutoria con _____ con la quale chiedeva l'eventuale documentazione integrativa che attestasse l'impossibilità del ricorrente di riuscire ad attivare la procedura di riconoscimento della cittadinanza giordana. In risposta, _____ ha sottolineato, a fronte delle precedenti missive già inoltrate al Ministero dello Sviluppo Sociale, l'impossibilità di



procedere verso il riconoscimento della cittadinanza giordana per naturalizzazione, poiché il sig. _____ è nato in territorio iracheno (doc. 17). Inoltre, il 9 marzo 2020 il difensore ha depositato missiva del Ministero dello Sviluppo sociale del 3 gennaio 2010 avente ad oggetto una nuova richiesta di riconoscimento della cittadinanza giordana in favore del ricorrente (doc. 20), richiesta a cui tuttavia il Ministero dell'Interno non ha mai dato riscontro, nonché la richiesta del 16.12.2010 della ONG _____ (doc. 21), atti richiamati nella risposta della ONG del 13 febbraio 2020, prodotti come doc. 17.

Alla luce di tutti gli elementi raccolti, deve ritenersi che in effetti, rispetto ai tentativi svolti dal ricorrente, vi sia stato un sostanziale rifiuto da parte dello Stato giordano di provvedere alla concessione della cittadinanza (cfr docc. 6, 7, 8, 9, 20 e 21).

Né certamente il ricorrente avrebbe potuto avviare in Giordania il procedimento per l'accertamento del diverso status giuridico di apolide, non avendo il Regno Hashemita di Giordania ratificato la Convenzione sullo status di apolidia del 1954.

2) In ordine al mancato possesso della cittadinanza della Repubblica d'Iraq per nascita, il difensore del ricorrente ha allegato quanto segue:

Il ricorrente è nato in _____ e, dopo una (presumibilmente) breve permanenza nel Paese (l'atto di registrazione della nascita in Giordania è del 30.11.92), non vi ha più fatto ritorno.

La legge n. 26 del 7 marzo 2006 (doc. 14 – *Legge sulla cittadinanza della Repubblica dell'Iraq*), sull'acquisito e la perdita della cittadinanza irachena, come la maggior parte degli Stati, non prevede l'ipotesi di acquisto della cittadinanza *iure soli*, ovvero per nascita sul territorio della Repubblica dell'Iraq.

L'art. 5 della citata legge, pur prevedendo un'ipotesi residuale per cui possa richiedere la cittadinanza il figlio nato in Iraq di cittadino non iracheno, anch'egli nato in Iraq, e che al momento della nascita era regolarmente ed abitualmente residente, è comunque inapplicabile al caso di specie, non essendo la madre del ricorrente nata in Iraq.

Del pari, il ricorrente non può aver acquistato la cittadinanza irachena *iure sanguinis* ai sensi dell'art. 3 lett. a) e b), né potrebbe acquistarla per naturalizzazione, ai sensi dell'art. 6-I, non avendo mai risieduto nel Paese⁹.

Con missiva del 26.07.19, lo scrivente Legale ha comunque investito la Repubblica di Iraq di una richiesta di attestazione della cittadinanza irachena in capo al ricorrente, missiva rimasta sinora senza riscontro alcuno (doc. 15 – *Richiesta attestazione cittadinanza irachena*).

Orbene, poiché nessuna delle fattispecie descritte risulta integrata nel caso di specie, può quindi concludersi anche per l'assenza dei presupposti per l'ottenimento da parte del ricorrente della cittadinanza irachena, unico altro Stato verso il quale può ravvisarsi un collegamento significativo.

Nel caso di specie, pertanto, si ritiene che il richiedente abbia dimostrato di non possedere la cittadinanza degli Stati con cui intrattiene e ha intrattenuto legami significativi, Giordania e Iraq; e di non essere nelle condizioni giuridiche e fattuali di ottenerne il riconoscimento della cittadinanza, alla luce dei sistemi normativi applicabili.

Considerato quanto sopra esposto, si ritiene quindi che il richiedente abbia diritto al riconoscimento giudiziale dello status di apolide.

Quanto alle spese, ricorrono le condizioni per la compensazione delle spese, data la peculiarità e complessità della fattispecie.



P.Q.M.

1. Accoglie il ricorso del sig.
apolide.

e gli riconosce lo *status* di

2. Compensa le spese di lite tra le parti.

Si comunichi.

Firenze, 22 luglio 2020

Il Giudice
dott. Luciana Breggia

